



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 marzo 2004  
(OR. EN)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2002/0247 (CNS)**

---

**7752/04**

**LIMITE**

**JUSTCIV 49**

**NOTA**

---

della: Presidenza

al: Consiglio

---

n. doc. prec.: 6843/04 JUSTCIV 34 7123/04 JUSTCIV 41

n. prop. Com: 13349/02 JUSTCIV 159

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio relativa al risarcimento delle vittime di reato

---

**I. INTRODUZIONE**

1. Il 17 ottobre 2002 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva relativa al risarcimento delle vittime di reato <sup>1</sup>.
2. La proposta persegue un duplice scopo: stabilire norme minime per risarcire le vittime di reato e introdurre un meccanismo che garantisca che le vittime abbiano accesso al risarcimento. La proposta nel suo insieme è destinata a dar seguito all'invito del Consiglio europeo di Tampere a garantire un'adeguata tutela delle vittime della criminalità. <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Prima di presentare tale proposta al Consiglio, la Commissione aveva presentato un libro verde al riguardo COM (2001) 536 defin. del 28.09.2001.

<sup>2</sup> Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha dichiarato che "(...) dovrebbero essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull'accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali. Dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali che non governative, per l'assistenza alle vittime e la loro tutela."

3. Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno formulato i loro pareri al riguardo.
4. Nella sessione del 6 novembre 2003 il Consiglio ha rilevato la necessità di proseguire i lavori sulla proposta di direttiva, tenendo conto di quanto segue:
  - le conseguenze finanziarie per alcuni Stati membri e gli Stati aderenti al momento in cui la direttiva sarà loro applicabile;<sup>1</sup>
  - gli aspetti del problema della base giuridica.
5. Da allora, tutti gli aspetti della proposta sono stati oggetto di approfondite discussioni in seno al Comitato per le questioni di diritto civile (Vittime di reato)<sup>2</sup>. Il Coreper ha discusso la proposta in data 18 marzo 2004<sup>3</sup>, prestando particolare attenzione agli aspetti riguardanti il quadro giuridico. I consiglieri GAI si sono riuniti il 24 marzo 2004 e hanno esaminato la questione del limite facoltativo per il risarcimento globale a un singolo richiedente nonché altri aspetti riguardanti le norme minime previste dal progetto di direttiva. La Presidenza ha inoltre proceduto a contatti bilaterali per trovare soluzioni.
6. La Presidenza ricorda che, in seguito agli attentati terroristici perpetrati a Madrid l'11 marzo 2004, il Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 ha chiesto di adottare la direttiva del Consiglio relativa al risarcimento delle vittime di reato anteriormente al 1° maggio 2004. Essa esorta pertanto il Consiglio a compiere ogni sforzo per raggiungere un accordo globale sulla direttiva in questione, di modo che tale termine possa essere rispettato.

---

<sup>1</sup> Il Segretariato generale del Consiglio ha elaborato una raccolta delle risposte date dai paesi aderenti per quanto riguarda in particolare il sistema di risarcimento delle vittime di reato in tali paesi (5766/04 JUSTCIV 17 + ADD 1) nonché una sintesi di tali risposte (5767/1/04 JUSTCIV 18 REV 1).

<sup>2</sup> DE/UK/DK/AT/NL hanno emesso una riserva d'esame parlamentare sulla proposta.

<sup>3</sup> Cfr. doc. 6843/04 JUSTCIV 34.

## **II. PROPOSTA DI COMPROMESSO DELLA PRESIDENZA**

7. La Presidenza propone che il Consiglio esamini la proposta di direttiva sulla base di: (A) la proposta della Commissione modificata<sup>1</sup>, (B) una direttiva e una risoluzione e (C) una direttiva recante norme relative all'accesso al risarcimento in casi transfrontalieri, integrata con uno o due articoli inseriti nel testo della stessa direttiva per garantire che ogni Stato membro disponga di un sistema di risarcimento.

### **A. Proposta della Commissione**

8. La Commissione ha proposto che la direttiva si basi sull'articolo 308 e contenga disposizioni sulle norme minime per il risarcimento delle vittime di reato e per l'accesso a tale risarcimento in casi transfrontalieri.

9. Secondo la Presidenza, la soluzione più appropriata nell'interesse delle vittime di reato consisterebbe nel prevedere nella direttiva sia determinate norme minime sia disposizioni relative all'accesso al risarcimento in casi transfrontalieri. La proposta originaria della Commissione rappresenta pertanto la soluzione più completa nell'interesse delle vittime di reato.

10. Tuttavia, dai negoziati svoltisi finora risulta che la proposta della Commissione non costituisce una base per un accordo unanime, come richiesto dall'articolo 308 del trattato CE.<sup>2</sup>

### **B. Direttiva e risoluzione**

11. Varie delegazioni sono favorevoli all'adozione di una direttiva, basata sull'articolo 308, recante disposizioni procedurali relative all'accesso al risarcimento in casi transfrontalieri. La direttiva verrebbe integrata con una risoluzione degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, recante norme minime relative ai loro sistemi di risarcimento.

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. 7123/04 JUSTCIV 41.

<sup>2</sup> Cfr. anche il parere del Servizio giuridico su tale questione (doc. 5599/03 JUR 25 JUSTCIV 8).

12. Tuttavia, varie delegazioni sono contrarie a tale soluzione in quanto ritenuta inadeguata a garantire che tutti gli Stati membri dispongano di un sistema di risarcimento. Al riguardo va rilevato che vari paesi aderenti nonché due degli attuali Stati membri non dispongono di un sistema generale di risarcimento per le vittime di reato. Dai negoziati svoltisi finora risulta che questa proposta non costituisce una base per un accordo unanime.

### C. Proposta di compromesso della Presidenza

13. Alla luce degli eventi di Madrid e delle conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 25 e 26 marzo 2004, la Presidenza ritiene che sia importante inviare un messaggio chiaro ai cittadini europei e compiere il primo passo a livello di Comunità europea in materia di sistemi di risarcimento per le vittime di reato, senza pregiudicare ulteriori iniziative, in particolare riguardo alle vittime di atti terroristici.
14. La Presidenza invita il Consiglio GAI, qualora altre soluzioni non raccogliessero il sostegno unanime delle delegazioni, a prendere in esame un compromesso comprendente i due elementi seguenti.
15. In primo luogo, la Presidenza rileva che esiste un accordo ampio ma non unanime sull'adozione di disposizioni relative all'accesso al risarcimento in casi transfrontalieri in base all'articolo 308 del trattato CE. Tuttavia, per un efficace funzionamento dell'accesso al risarcimento in casi transfrontalieri **è necessario che tutti gli Stati membri dispongano di un sistema di risarcimento**. Pertanto, nel progetto di direttiva si dovrebbe inserire un nuovo articolo formulato come segue: <sup>1</sup>

#### *Articolo A*

*"1. Le disposizioni della presente direttiva riguardanti l'accesso al risarcimento nelle situazioni transfrontaliere si applicano sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di risarcimento delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.*

*2. Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di risarcimento delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori."*

---

<sup>1</sup> L'esatta collocazione di questa disposizione sarà esaminata a livello di Comitato per le questioni di diritto civile.

16. Ciò rappresenterebbe il primo passo importante nella direzione di un'adeguata protezione degli interessi delle vittime di reato a livello comunitario, in quanto garantirebbe l'esistenza in tutti gli Stati membri di un sistema di risarcimento delle vittime di reato, e lascerebbe aperta la via ai futuri lavori sulle norme minime.
17. In secondo luogo, la data di attuazione della direttiva sarebbe fissata al 1° gennaio 2006 e quest'ultima conterrebbe una clausola di revisione formulata come segue: <sup>1</sup>

*Articolo B*

*"Entro tre anni dalla data di attuazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva."*

### **III. CONCLUSIONE**

18. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio GAI a definire, nella sessione del 30 marzo 2004, un'impostazione globale riguardo al progetto di direttiva sul risarcimento delle vittime di reato che si basi su una direttiva contenente disposizioni relative all'accesso al risarcimento in casi transfrontalieri nonché una disposizione volta a garantire che in tutti gli Stati membri vi siano le pertinenti disposizioni nazionali per assicurare un risarcimento appropriato alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

---

<sup>1</sup> L'esatta collocazione di questa disposizione sarà esaminata a livello di Comitato per le questioni di diritto civile.